

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Feoga - Garanzia - Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) - 2000-2006 - Bando di attuazione della Misura H "Imboscimento delle superfici agricole" - (in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 412 del 12/03/2004 e n. 580 del 16/04/2004).

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale, Titolo II "Misure di sviluppo rurale", capo VIII , art.31;

- Reg. (CE) 2419/2001 della Commissione del 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio;

- Reg. (CE) 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001.

- Manuale delle "procedure e dei controlli" dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall'AGEA, pubblicato sul sito web www.regione.campania.it ;

- L. 23/12/1986 n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 208792 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi.

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

- Documento VI - 10535-99 della Commissione Europea - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg, CE n.1257/1999;

- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art.64 del Reg.CE n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) la spesa totale prevista per gli interventi di cui alla presente Misura ammonta a 26,959 Meuro di cui:

- Il 75% è a carico del FEOGA-Garanzia;

- Il 25% è a carico dello Stato.

3. FINALITÀ

La misura intende perseguire le seguenti finalità:

- il contenimento delle produzioni eccedentarie (in accompagnamento alla PAC);

- il miglioramento e la valorizzazione delle produzioni legnose;

- la diversificazione produttiva nelle aziende agricole;

- l'incremento dell'estensione delle produzioni legnose.

L'incremento delle superficie e delle risorse forestali regionali conseguente alla realizzazione della presente misura contribuisce in modo significativo al miglioramento economico del patrimonio forestale e si riferisce all'aumento della produttività dei soprassuoli, laddove possibile, nonché alla valorizzazione economica complessiva del settore in un'ottica di filiera. L'imboschimento dei terreni agricoli, inoltre, contribuisce attivamente al miglioramento delle funzioni ambientali dei boschi, sia nei riguardi della componente prettamente protettiva (difesa e conservazione del suolo, riequilibrio idrogeologico), sia rispetto alle componenti ecologiche e paesaggistiche.

Infine, l'obiettivo di diversificazione produttiva delle aziende agricole regionali include l'ottimizzazione dei rapporti tra sistema agricolo e sistema forestale ed il miglioramento dei redditi aziendali in merito ai prodotti della silvicoltura e dell'arboricoltura da legno.

4. ARTICOLAZIONE DELLA MISURA

La misura è articolata nelle seguenti tipologie di intervento:

- 1) Impianti di boschi naturaliformi o protettivi con specie autoctone su base naturalistica;
- 2) Impianti monospecifici a rapido accrescimento;
- 3) Impianti di latifoglie monospecifici o misti con specie a ciclo lungo;
- 4) Impianti con specie autoctone micorrizate;

5. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Tipologia 1 "Impianti di boschi naturaliformi"

La costituzione di boschi naturaliformi mira a creare popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con gli altri complessi arborati naturali circostanti.

L'impianto deve essere effettuato con almeno il 75% di specie autoctone, selezionate sulla base di uno studio di popolamenti circostanti, oltre che sulla base delle condizioni stazionali.

Il numero totale di piante da porre a dimora dovrà risultare non inferiore a 1.100 per ettaro; il sesto d'impianto può essere libero, anche se per facilitare l'esecuzione di cure colturali, possono essere creati "corridoi" di larghezza compresa tra 2 e 4,5 metri. La distribuzione delle specie utilizzate risulterà giustificata dalle condizioni stazionali e, in particolare, per carpini, frassini, aceri e tigli dovrà realizzarsi per gruppi monospecifici. Potranno essere utilizzati anche noci e ciliegi e pioppi nella misura eccedente il 75% delle specie autoctone da impiantare. Per abete bianco, faggio, roverella, farnetto, cerro, rovere, farnia, e castagno, in condizioni ottimali possono essere realizzati impianti monospecifici. Nel primo ventennio sono ammessi tagli di diradamento fino ad una densità minima di 800 piante/ettaro. Laddove si rende necessario, in condizioni particolarmente difficili è possibile utilizzare impianti monospecifici di pino nero per le sue spiccate caratteristiche di pianta pioniera. I terreni imboschiti per la formazione di boschi su base naturalistica saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.

Tipologia 2 "Impianti monospecifici con specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve (pioppo ed eucalipto)"

La coltivazione di specie a rapida crescita mira allo sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole e può contribuire alla valorizzazione delle terre marginali.

Si tratta di impianti di arboricoltura da legno che utilizzano specie a rapido accrescimento, nelle condizioni di idoneità stazionale. L'impianto viene realizzato su terreno preparato meccanicamente mediante lavorazione andante profonda, seguita da frangizollatura, livellamento, se necessario, e concimazione. La messa a dimora delle piante viene effettuata previa apertura meccanica di buche con trivella, nel periodo di riposo vegetativo in numero di 300-400 piante per ettaro. Dovrà essere utilizzato un sesto di impianto regolare per consentire la gestione della meccanizzazione delle operazioni colturali. Alla fase di impianto seguono le cure colturali per i cinque anni successivi (nel primo biennio le cure comprendono anche i risarcimenti delle fallanze), che prevedono il controllo della vegetazione estranea, la potatura, la concimazione, l'irrigazione di soccorso e la difesa fitosanitaria. Sono esclusi dal sostegno della seguente misura gli impianti di abete natalizi.

A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo

Tipologia 3 "Impianti monospecifici o misti con specie a ciclo lungo "

Questi investimenti hanno un'impostazione prettamente agronomica e produttiva, l'assortimento produttivo (legname di pregio da trancia o da sfoglia) e la performance economica prefissata sono appunto mirati all'ottimizzazione dei risultati.

Le specie da utilizzare nell'imboschimento devono innanzitutto rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale che relazioni le caratteristiche pedoclimatiche delle unità territoriali con le colture forestali prescelte.

In particolare si dovrà fare ricorso alle specie autoctone consigliate nell'allegata tabella 1.

A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.

Speciale attenzione viene posta sulle pratiche colturali in fase di impianto (lavori preparatori del terreno, tracciamento dei sestri, scelta delle specie e messa a dimora, eventuale irrigazione) e sugli interventi di manutenzione. Sono ammissibili imboschimenti che utilizzano, per la specie principale, un sesto di impianto già definitivo sin dalla sua realizzazione, con specie secondarie inframmezzate utilizzate con tagli successivi di diradamento; il sesto di impianto della specie principale dovrà comunque attestarsi nel primo ventennio al valore minimo di 277 piante ad ettaro. Le specie da utilizzare per impianti di arboricoltura da legno, nelle diverse zone fitoclimatiche, dovranno essere selezionate tra quelle che hanno mostrato buona adattabilità in rimboschimenti preesistenti. Noce e Ciliegio ed altre essenze potranno essere impiantati in terreni mediamente profondi, permeabili, a reazione non acida ($\text{pH} > 6$), con esclusione dei terreni argillosi, di quelli con ristagno idrico e nelle zone a forte ventosità. Di norma detti impianti saranno preferibilmente ubicati ad altitudine fino a circa 800 m.s.l.m.. Impianti ubicati ad altitudini superiori dovranno essere adeguatamente giustificati sulla base delle condizioni stagionali specifiche opportunamente documentate in progetto; ad altitudini inferiori, tale tipo di impianto sarà ammesso subordinatamente alla dimostrazione di disponibilità di acqua per irrigazione. Il turno minimo di utilizzazione varierà dai 25 ai 35 anni, a seconda della specie prescelta, salvo diversa autorizzazione in caso di sviluppo favorevole delle piante, il cui diametro di recidibilità deve comunque non risultare inferiore ai 35 cm.

Non sono ammissibili impianti ad arboricoltura da legno a duplice attitudine "frutto-legno" ad eccezione di quelli misti effettuati con varietà pregiate di castanea sativa, per i quali a decorrere dal 5° anno di impianto non verrà più corrisposta l'indennità annuale per perdita di reddito; le varietà di castagno da utilizzare dovranno essere quelle autoctone della regione Campania.

Tipologia 4 "Impianti con specie autoctone micorrizzate "

La produzione di tartufi (*Tuber spp.*) è ammissibile al sostegno della presente misura con l'utilizzo di specie autoctone micorrizzate. Detti impianti sono assimilabili alla tipologia di imboschimento per la costituzione di bosco su base naturalistica, con l'unica differenza che il numero di piante micorrizzate non può essere inferiore a 277 PIANTE per ettaro. Anche in questo caso, quindi, la realizzazione dell'imboschimento comporta la modifica della destinazione d'uso del terreno (da agricolo a forestale) e l'assoggettamento permanente alle norme forestali.

Non sono ammesse a finanziamento le cure colturali (rimpiazzo delle fallanze, controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, trattamenti fitosanitari, pacciamatura con residui vegetali, potatura di allevamento) che riguardano specie a rapido accrescimento con ciclo breve.

6. AREA DI INTERVENTO

I suddetti interventi trovano applicazione su tutto il territorio regionale e comunque ove esistono le condizioni stagionali ed ambientali idonee alla realizzazione degli impianti.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere ammessi al sostegno della presente misura gli imprenditori agricoli singoli o associati, altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato o Comuni o loro associazioni che dimostrino il possesso dei terreni oggetto dell'imboschimento.

Sono esclusi dagli aiuti gli agricoltori che già beneficiano del sostegno al prepensionamento.

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter essere ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dalla presente misura, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di essere legittimamente in possesso dei terreni agricoli.

Se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dal progetto di imboschimento, dovrà dimostrare la disponibilità dei terreni nelle forme consentite per una durata almeno pari al ciclo di utilizzazione dell'impianto, con esclusione delle siepi realizzate secondo le indicazioni di questa misura. I terreni in uso devono essere di proprietà privata o anche di Comuni e loro associazioni.

Ai fini della corresponsione dell'entità del premio annuale del mancato reddito, la **definizione di agricoltore**, è assimilata a quella dell'imprenditore agricolo che dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla conduzione di un'azienda agricola e ricava almeno il 50% del proprio reddito da detta attività. Sono assimilabili alle categorie degli agricoltori anche le associazioni di imprenditori agricoli con le caratteristiche appena descritte.

Si definisce "superficie agricola" il terreno agricolo, utilizzato per l'imboschimento, che sia stato coltivato nelle ultime tre annate agrarie precedenti alla presentazione della domanda a:

• seminativi (cereali, legumi secchi, freschi, patata, barbabietola da zucchero piante sarciate, piante industriali, colture protette, fiori e piante ornamentali, colture foraggere, colture da semi e da piantine);

- coltivazioni permanenti (frutteti, agrumeti, vigneti, oliveti, vivai etc.);
- quelli temporaneamente a riposo per il normale avvicendamento colturale.

Non possono accedere ai contributi previsti dalla presente misura:

- gli impianti di abeti natalizi
- le consociazioni con colture agrarie
- le spese di espianto di impianti esistenti.
- gli agricoltori che già beneficiano del sostegno al prepensionamento.
- i pascoli ed i prati - pascoli

Limiti di superfici

Superficie "minima" come appresso definita:

Ha 1,00 accorpati;

Ha 2,00 in corpi distinti ognuno dei quali non inferiore ad ettari 0,5;

Ha 4,00 in corpi distinti ognuno dei quali non inferiore ad ettari 0,5 per la costituzione di boschi ad indirizzo multifunzionale;

Ha 0,50 accorpati per la costituzione di boschi in fasce, filari, frangiventi, precisandosi che comunque tali fasce dovranno essere costituite da almeno tre filari, di larghezza minima di mt. 5 (metri cinque) per filare e quindi pari ad una fascia di mt. 15 (metri quindici) di terreno agricolo; le fasce, al loro interno, dovranno essere costituite da non meno di cinque essenze diverse al fine di garantire un'adeguata biodiversità, nell'agro ecosistema ove si applica la misura, e costituendo così dei veri e propri corridoi ecologici;

Ha 0,50 per particelle contigue a formazioni boschive o rimboschimenti esistenti, anche se di diverso proprietario, per le quali vengono utilizzate le stesse specie presenti nei popolamenti contigui.

9. AGEVOLAZIONI PREVISTE

La presente misura prevede i seguenti sostegni:

- un contributo per le spese di impianto (sotto forma di contributo in conto capitale) per ettaro imboschito;

- un premio annuale per ettaro per la manutenzione degli imboschimenti (esecuzione delle cure colturali), per un periodo non superiore ai 5 anni;

- un premio annuale per ettaro imboschito per le perdite di reddito, per un periodo non superiore ai 20 anni.

9.1 Contributo per le spese di impianto

Gli aiuti massimi concedibili, sotto forma di contributi in conto capitale, variano in base al tipo di impianto ed alle essenze utilizzate, come di seguito indicato:

- impianti monospecifici con specie a rapido accrescimento ovvero con turno fino a **15 anni** (pioppo ed eucalipto): 2.415 Euro/ettaro;

- impianti di latifoglie o misti, naturaliformi e impianti con specie micorrizate: 4.830 Euro/Ha.

9.2 Premio per la manutenzione degli imboschimenti

Il premio annuale massimo per ettaro imboschito, destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto, ai costi di manutenzione degli imboschimenti, è quantificato come appresso:

1° biennio (1° e 2° anno successivi all'impianto): **650 Euro/ettaro/anno;**

2° triennio (3° - 4° - 5° anno successivi all'impianto): **350 Euro/ettaro/anno.**

La manutenzione degli impianti ammessi a contributo dovrà prevedere l'impegno da parte del beneficiario ad eseguire le sottoelencate cure colturali, usualmente previste nel Piano Colturale, con l'indicazione del relativo ammontare massimo dell'aiuto unitario concedibile:

PRIMO ANNO

IMPEGNO	Importo in E/Ha
Sostituzione fallanze, a corpo	250
Irrigazione localizzata - n.3	200
Lavorazione incrociata del terreno n.2	200
TOTALE	650

SECONDO ANNO

IMPEGNO	Importo in E/Ha
Sostituzione fallanze	200
Concimazione localizzata	100
Irrigazione localizzata - n.2	150
Lavorazione incrociata del terreno - n.2	200
TOTALE	650

TERZO ANNO

IMPEGNO	Importo in E/Ha
Potatura di formazione	100
Sostituzione fallanze	100
Lavorazione incrociata del terreno	150
TOTALE	350

QUARTO ANNO

IMPEGNO	Importo in E/Ha
Potatura di allevamento	100
Concimazione localizzata	100
Lavorazione incrociata del terreno	150
TOTALE	350

QUINTO ANNO

IMPEGNO	Importo in E/Ha
Potatura di allevamento	150
Lavorazione al terreno	200
TOTALE	350

Sono esclusi dal suddetto premio gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con specie a rapido accrescimento e di quelli realizzati dai Comuni o loro associazioni.

La prima annualità di premio per manutenzione decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale.

9.3 Compensazione per mancato reddito

Il premio annuale ad ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole, non è concedibile per gli impianti realizzati con specie a rapido accrescimento, per filari e siepi, nonché per imboschimenti effettuati dai Comuni o loro associazioni.

Nel caso di impianti con specie a ciclo lungo e per imboschimenti effettuati da imprenditori agricoli singoli o associati o altre persone di diritto privato tale regime di premio è ammesso per un periodo pari a quello del turno degli impianti realizzati e comunque per un periodo non superiore a 20 anni.

L'entità del premio viene calcolata secondo la tipologia delle colture (realizzate nel periodo di riferimento costituito dalle ultime tre annate agrarie) e sulla base dell'area geografica di appartenenza dell'azienda.

Le classi di coltura omogenee per redditività, ai fini del calcolo del premio per la compensazione dei mancati redditi, e le aree diverse per il grado di intensità agricola sono definite come segue:

Classi di coltura omogenee per redditività		Aree omogenee per intensità della produzione agricola	
I Gruppo	Colture specializzate (vivaistiche, frutticole)	Area 1	Zone di montagna (Dir. CEE 268/1975) Art. 3 paragrafo 3
II Gruppo	Seminativi ad elevato reddito (tabacco, ortive, mais ibrido, grano duro)	Area 2	Zone svantaggiate (Dir. CEE268/1975) Art. 3 paragrafo 4
III Gruppo	Seminativi a reddito medio (medica, grano tenero, orzo, avena e altri cereali minori)	Area 3	Altre zone
IV Gruppo	Foraggere (prati avvicendati, erbai intercalari)		

Gli importi dei premi per la compensazione del mancato reddito, per domande presentate da imprenditori agricoli o loro associazioni (art 26 del Reg. CEE 1750/99), sono i seguenti:

TIPO DI COLTURA	Area 3	Area 2	Area 1
Colture specializzate (I Gruppo)	725 Euro/Ha	600 Euro/Ha	450 Euro/Ha
Seminativi ad elevato reddito (II Gruppo)	650 Euro/Ha	550 Euro/Ha	350 Euro/Ha
Seminativi a reddito medio (III Gruppo)	500 Euro/Ha	350 Euro/Ha	250 Euro/Ha
Foraggere (IV Gruppo)	350 Euro/Ha	300 Euro/Ha	200 Euro/Ha

Nel caso in cui il terreno agricolo imboschito sia stato coltivato con colture appartenenti a differenti classi di redditività (Gruppi), il premio per la perdita di reddito sarà calcolato come media ponderata dei premi specifici.

Per gli imboschimenti di specie autoctone micorizzate tali premi sono ridotti del 20% a partire dal settimo anno successivo alla realizzazione dell'impianto.

Nel caso di domande presentate da altre persone giuridiche di diritto privato, tali aiuti ammontano a 185 Euro per ettaro, indipendentemente dalla localizzazione del terreno agricolo oggetto di intervento e della classe di coltura omogenea.

Per i castagneti da frutto a decorrere dal 5° anno di impianto non verrà più corrisposto il premio annuo per perdita di reddito.

Al fine della corresponsione dei premi annui per manutenzione e perdita di reddito, la ditta beneficiaria è tenuta a presentare, presso gli uffici decentrati e competenti per territorio, entro il 31 agosto, per ciascun anno di impegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme all'allegato 4), in merito al rispetto degli impegni assunti.

10. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a contributo le spese relative ai lavori od acquisti di beni e servizi effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione dell'impianto nei limiti del contributo massimo ammissibile per ciascuna tipologia di intervento.

Non sono ammesse a contributo le spese sostenute precedentemente la presentazione delle domande di adesione.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse categorie di opere/lavori è determinata applicando ai rispettivi quantitativi previsti dal progetto, i rispettivi costi unitari massimi indicati di seguito.

Si riportano di seguito le categorie/lavori di opere finanziabili, con l'indicazione della relativa spesa massima ammissibile.

CATEGORIE DI OPERE/LAVORI	Unità di misura	Spesa max Ammissibile in euro
Lavorazione meccanica andante del terreno agricolo alla profondità di cm 80 -100 compreso amminutamento e ogni onere per successivo imboscamento:		
a) su terreni sciolti	Ha	583,08
b) su terreni forti	Ha	728,20
Lavorazione con frangizolle	Ha	173,02
Livellamento del terreno	Ha	413,16
Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili, fino a 300 m ³ /ha	Metrocubo	8,52
Squadro e picchettamento terreno da rimboschire	Ha	206,58
Apertura di buche di dimensione 40x40x40 in terreno di qualsiasi natura e consistenza e dimensione:		
a mano	Cad.	1,03
con trivella meccanica	Cad	0,55
Messa a dimora di piantine:		
a radice nuda	Cad	0,36
fitocella	Cad	0,70
Concimazione organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo	Ha	413,16
Acquisto piante e trasporto		
- latifoglie (F2 - T2)	Cad.	1,55
- resinosa (F2 - T2)	Cad.	1,03
- latifoglie micorizzate (TFX)	Cad.	10,33
- pioppelle di due anni	Cad.	2,58
Protezione individuale piantine (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori	Cad.	1,03
Palo tutore per il sostegno piantina e oneri accessori	Cad.	1,45
Opere accessorie (chiudenda con pali di castagno, stradelli di servizio, drenaggi, fossi di scolo, vasche di accumulo acque, etc) (*)		Fino al 30% delle spese di impianto

(*) per i prezzi delle opere accessorie si farà riferimento al "prezzario per opere di miglioramento fondiario" della Regione Campania approvato con D.G.R. n. 2117 del 18/05/2001.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata spesa ammissibile.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento finale, saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale, entro i limiti previsti dall'atto autorizzativo, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente (in applicazione del Regolamento CE n.1685/2000).

All'imprenditore agricolo possono essere riconosciuti a finanziamento i "lavori in economia" relativamente ad opere o lavori che l'agricoltore e/o i suoi familiari sono in grado di realizzare attraverso il proprio lavoro, utilizzando esclusivamente le macchine e attrezzature aziendali. In questo caso dovrà essere verificata la effettiva capacità professionale dell'imprenditore agricolo.

La determinazione del tempo effettivo reso dovrà essere certificata dal tecnico progettista/direttore dei lavori, a conclusione dei lavori.

Tutti i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi dovranno avvenire tramite bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile.

Sono riconosciute fino ad un massimo del 8% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'impianto, le spese per progettazione e direzione dei lavori.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente misura, i richiedenti dovranno far pervenire allo STAPF competente per territorio, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC, la documentazione specificata al successivo punto 12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

La documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R, Assicurata convenzionale e/o Posta Celere (farà fede il timbro postale di invio);

Qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo, questa è prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

In caso di azienda con corpi fondiari dislocati in territori provinciali diversi, per la presentazione della domanda si farà riferimento a quello ove è ubicata la maggior parte della superficie da rimboschire.

Gli indirizzi degli STAPF a cui vanno recapitate le domande sono i seguenti:

STAPF di Avellino - Centro Direzionale - Collina Liquorini - 83100 Avellino

STAPF di Benevento - via Trieste e Trento, 1 - 82100 Benevento

STAPF di Caserta - Centro Direzionale - Loc. S. Benedetto 81100 - Caserta

STAPF di Napoli - Centro Direzionale - via G. Porzio Is. A/6 - 80143 Napoli

STAPF di Salerno - via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno

STAPF di S. Angelo dei L. - Via Petrule palazzo regionale - 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV)

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Domanda di adesione alla misura redatta su apposito modello AG.E.A.
- progetto definitivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge 109/94, (per i soggetti pubblici) ed esecutivo ai sensi di legge (per i privati);
- Scheda di sintesi generale del progetto conforme all'allegato 1 in duplice copia;
- Dichiarazione conforme agli allegati 2 e 3;
- q documentazione amministrativa specificata di seguito

Le informazioni fornite nella domanda di adesione AG.E.A. e nella scheda di sintesi del progetto (Allegato 1) hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445.

Gli elaborati progettuali, devono essere a firma di un professionista abilitato con le limitazioni stabilite dalle norme che disciplinano la professione, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n° 915/96;

nel caso il richiedente sia un Comune o loro Associazioni

Il progetto definitivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge 109/94, e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 554/99, sarà costituito da:

- relazione illustrativa dell'investimento da realizzare, dalla quale si dovranno evidenziare in particolare gli obiettivi che si intendono perseguire, i principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale (altimetrico, vegetazionale, geopedologico, climatico), la previsione di spesa, la specie o le specie che saranno impiantate, il sesto d'impianto, il numero di piante/Ha e lo schema d'impianto;
- elaborati progettuali;
- corografia dell'area 1:25.000, planimetria particellare in scala adeguata con localizzazione delle aree oggetto dell'intervento;
- documentazione fotografica referenziata per l'identificazione dell'area;
- perizia di tecnico incaricato attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione;
- piano di coltura dell'impianto da realizzare;

- copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- computo metrico estimativo analitico con riferimento alle voci di costo indicate al punto 10;
- quadro economico riepilogativo delle spese;
- per gli impianti di tartufaie, dovranno essere indicate le analisi effettuate, finalizzate a valutare la vocazionalità dell'area, anche sotto il profilo pedologico;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il terreno oggetto dell'imboschimento è stato coltivato nelle ultime tre annate agrarie precedenti la presentazione dell'istanza, specificando per ciascun anno la coltura in atto per singola particella;

• atto di impegno ad effettuare a proprie spese le cure colturali previste nel piano di coltura approvato, almeno per i primi 5 anni di vita dell'impianto.

La documentazione amministrativa sarà costituita da:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta:
- il titolo di possesso della superficie oggetto dell'intervento d'imboschimento;
- l'approvazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali in conformità
- all'art.14 L.109/94 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- che l'Ente non si trova in dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- che sono state acquisite le concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti di assenso comunemente denominati per l'esecuzione delle opere progettate indicandone gli estremi;
- indica il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che il legale rappresentante non ha riportato condanne penali né sia a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A.

• Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto con la relativa previsione di spesa, e l'autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento;

nel caso il richiedente sia una ditta individuale (Imprenditore agricolo o persona fisica)

Il progetto d'investimento, esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, costituito da relazione illustrativa ed elaborati progettuali così come indicato per i progetti di competenza di Comuni o di loro Associazioni;

La documentazione amministrativa sarà costituita:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale il richiedente :
- attesta il possesso della superficie agraria oggetto d'intervento;
- si impegna a non distogliere l'impianto finanziato per almeno la durata del turno prevista nel piano di coltura. In caso contrario egli si impegna a restituire il contributo ricevuto ed i premi annui già corrisposti gravati degli interessi legali e penalità di legge;
- dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A.;
- documentazione attestante la qualifica di Imprenditore agricolo (partita IVA nonché l'iscrizione al registro delle aziende della Camera di Commercio o presentare una certificazione che attesti il motivo dell'esenzione) o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito totale dichiarato e che dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla conduzione dell'azienda agricola;
- In caso di affitto, si richiede un contratto di affitto in forma scritta, con gli estremi di registrazione, che rechi in modo esplicito una durata non inferiore a quella del turno previsto per il tipo di imboschimento proposto e il consenso da parte del proprietario all'intervento di imboschimento proposto, con espressa accettazione degli obblighi e dei vincoli derivanti.

nel caso il richiedente sia una persona giuridica (Società o Cooperativa)

Il progetto d'investimento, esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, costituito da relazione illustrativa ed elaborati progettuali così come indicato per i progetti di competenza di Comuni;

La documentazione amministrativa sarà costituita:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale il legale rappresentante:

- attesta il possesso della superficie agraria oggetto d'intervento;
- si impegna a non distogliere l'impianto finanziato per almeno la durata del turno prevista nel piano di coltura. In caso contrario egli si impegna a restituire il contributo ricevuto ed i premi annui già corrisposti gravati degli interessi legali e penalità di legge;
- dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A.;
- documentazione attestante la qualifica di Imprenditore agricolo (partita IVA nonché l'iscrizione al registro delle aziende della Camera di Commercio o presentare una certificazione che attesti il motivo dell'esenzione) o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito totale dichiarato e che dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla conduzione dell'azienda agricola;
- In caso di affitto, si richiede un contratto di affitto in forma scritta e registrato, che rechi in modo esplicito una durata non inferiore a quella del turno previsto per il tipo di imboschimento proposto e il consenso da parte del proprietario all'intervento di imboschimento proposto, con espressa accettazione degli obblighi e dei vincoli derivanti.
- statuto o atto costitutivo in copia conforme all'originale;
- copia conforme all'originale dell'elenco dei soci;
- autocertificazione attestante lo stato di vigenza e fallimentare;
- copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della deliberazione con la quale l'Organo di Amministrazione approva il progetto e la relativa previsione di spesa e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento;

13. ACCERTAMENTO FINALE

La ditta beneficiaria ammessa al regime di aiuti, a conclusione dei lavori autorizzati, entro il termine concesso per l'attuazione delle iniziative proposte, dovrà presentare al Settore Foreste Decentrato (S.T.A.P.F.) competente per territorio la seguente documentazione:

- Comunicazione di ultimazione dei lavori e contestuale richiesta di accertamento finale delle opere eseguite (mediante raccomandata A/R) conforme all'allegato 7;
- relazione tecnica finale in merito ai lavori eseguiti redatta dal progettista;
- computo metrico consuntivo finale delle spese sostenute;
- fatture quietanzate per acquisto di beni e servizi in originale e in copia;
- certificazione sulla provenienza (legge 269/73), qualità e stato fitosanitario del materiale vivaistico impiegato conforme alla vigente normativa;
- per gli impianti di tartuficoltura, dichiarazione del vivaista che attesti l'avvenuta micorrizzazione del materiale vivaistico venduto;
- piano di coltura sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico progettista in duplice copia;
- misura topografica del terreno oggetto dell'imboschimento effettuato con strumenti di precisione a firma del progettista.
- planimetria aziendale con indicazione delle aree interessate all'imboschimento;
- per i Comuni e loro associazioni, atto amministrativo che approvi la contabilità di fine lavori.

Il Settore Foreste Decentrato (S.T.A.P.F.) competente per territorio provvederà a richiedere, ricorrendone gli estremi, la relativa certificazione antimafia.

14. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascuno STAPF competente a ricevere le domande provvede entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando ad espletare l'istruttoria per verificarne l'ammissibilità.

L'Ufficio competente provvede ad apporre sul modello di adesione AG.E.A. la data di ricezione e il relativo numero di protocollo e a trasmettere entro 20 giorni successivi al termine della presentazione delle domande, una copia al Settore Foreste Caccia e Pesca (quella per l'AG.E.A.), onde consentirne la trasmissione, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'AG.E.A. per le relative verifiche di competenza;

L'iter istruttorio prevede in primo luogo, su tutte le domande di adesione pervenute, la verifica del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza e la presenza di tutta la documentazione per la verifica della ricevibilità;

Nel caso in cui l'istanza risulta ricevibile, il Dirigente del Settore decentrato provvede all'assegnazione al responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 per lo svolgimento dell'istruttoria ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

Il responsabile del procedimento provvede a riscontrare la regolarità della documentazione allegata ed i requisiti dei richiedenti.

In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, l'ufficio istruttore dell'Amministrazione competente, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali, ove non già previsti, per la presentazione delle correzioni e/o integrazioni. Sono errori sanabili gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati e/o l'incompleta compilazione di parti di essa.

Per la definizione dei limiti di spesa da assentire a contributo, sono stati determinati i costi massimi ammissibili delle singole categorie di lavori o opere previsti secondo quanto specificato al punto 10.

L'esame dell'istanza si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa, giudizio che va riportato su di un verbale di istruttoria. Per le istanze ritenute ammissibili si calcolerà il punteggio secondo i fattori di valutazione di cui al punto 17.

Al termine dell'istruttoria, effettuata su tutte le domande pervenute, i Settori Foreste Decentrati trasmettono su supporto cartaceo e informatico, entro i **10 giorni** successivi al Settore Foreste, Caccia e Pesca (conformemente alla tabella di cui all'**allegato 5**) l'elenco delle ditte ammissibili a finanziamento. Trasmetteranno altresì l'elenco delle ditte non ritenute ammissibili con indicazione dei motivi dell'esclusione.

Detti elenchi saranno affissi presso gli STAPF competenti, a disposizione del pubblico per la visione e la notifica.

15. FORMAZIONE GRADUATORIA REGIONALE

Il Settore Foreste, Caccia e Pesca, sulla scorta della predetta istruttoria e dei punteggi attribuiti a ciascuna istanza, provvede ad approvare con proprio provvedimento la graduatoria regionale dei beneficiari, ordinandola in modo decrescente, secondo il punteggio totale ottenuto.

Tale graduatoria unica regionale sarà pubblicata sul B.U.R.C. e sul sito ufficiale della Regione Campania - Assessorato Agricoltura e trasmessa agli STAPF competenti per territorio, che emetteranno, entro i **15 giorni** successivi, i provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari.

Le istanze sono ammesse ai benefici della presente misura, in ordine di posizione di graduatoria regionale, fino al totale utilizzo delle risorse impegnate per l'esercizio finanziario di riferimento.

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso non fossero sufficienti a coprire finanziariamente tutte le domande ammissibili, l'Amministrazione Regionale procederà a finanziare le ditte secondo la suddetta graduatoria regionale. A parità di punteggio sarà data priorità alle istanze con maggiore superficie da investire. In caso di ulteriore parità, è data priorità al richiedente più giovane. Nel caso di persone giuridiche, farà fede la data di costituzione.

Le risorse impegnate e non utilizzate, a seguito di revoche e/o rinuncia e/o economie realizzate sul contributo disposto sono utilizzate, ove possibile, per il finanziamento di progetti di seguito inseriti nella graduatoria unica regionale e non finanziata per mancanza di fondi.

I lavori per la realizzazione dell'impianto devono concludersi entro dieci mesi dalla notifica del provvedimento di concessione.

16. VARIANTI E PROROGHE

Il beneficiario può richiedere varianti in corso d'opera alle iniziative finanziate, che non possono prevedere aumenti di spesa del contributo concesso.

Analogamente non sono ammesse proroghe di ultimazione dei lavori autorizzati, fatti salvi i casi di forza maggiore che non abbiano consentito la esecuzione dei lavori.

La sussistenza dei casi di forza maggiore deve essere accertata caso per caso dal Settore Foreste decentrato competente (S.T.A.P.F.), la quale non può essere superiore a tre mesi utili (agronomici) per il completamento dell'impianto.

Rientrano nei casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali i seguenti casi contemplati nell'art. 48 del Reg. (CE) 2419/2001:

- a. decesso dell'agricoltore;
- b. incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico;
- g. Altri eventi segnalati dalle Regioni e Province Autonome come cause di forza maggiore a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

Essi, devono essere comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

Sia la variante che la proroga dovrà sempre prevedere:

- Presentazione da parte della ditta beneficiaria della richiesta allo STAPF competente per territorio, supportata da idonea documentazione tecnica;
- Verifica da parte dello STAPF dell'ammissibilità della richiesta, al fine di verificare se sussistono le ragioni per le quali è stata richiesta;
- Comunicazione alla ditta beneficiaria della concessione/non concessione della variante/proroga;
- Emissione del provvedimento;

Modalità di gestione degli archivi

Gli STAPF competenti costituiranno, all'inizio del procedimento, per ogni singola domanda di contributo presentata, un dossier contenente tutti gli atti che costituiscono il procedimento amministrativo stesso, in modo da essere prontamente reperibile in caso di verifiche e controlli.

Tutti gli adempimenti effettuati, dall'acquisizione delle domande sino alla conclusione dell'intero procedimento devono essere indicate in un elenco di controllo (check-list);

Tale documentazione deve rimanere negli archivi per i 10 anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l'ultimo pagamento, garantendo il rispetto di condizioni di sicurezza materiale dei documenti. In presenza di ricorsi giurisdizionali, per chiusura del procedimento si intende l'emanazione della sentenza definitiva e l'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

17. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

Per ciascuna istanza ritenuta ammissibile, viene attribuito un punteggio sulla base di fattori di seguito riportati:

P.S.R. Campania - Interventi cofinanziati dal FEOGA			
Misura H - Imboschimenti di superfici agricole			
PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FATTORI DI VALUTAZIONE			
FATTORI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE		
Descrizione	Peso	Valore	Punteggio
	A	B	C = AxB
a. Beneficiario			
a ₁ . Giovane imprenditore agricolo(*)	30	1	30
a ₂ . Imprenditore agricolo di età > 40 anni		0,7	21
a ₃ . Altro beneficiario		0,2	6
sub-totale a)	30		
b. Localizzazione dell'azienda			
b ₁ . Aree di montagna e/o di collina interna(**)	30	1	30
b ₂ . Altre aree.		0,5	15
sub-totale b)	30		
c. Complessi boscati esistenti			
c ₁ . Area contigua a superfici boschive esistenti o richiesta a carattere interaziendale	20	1	20
c ₂ . Altre aree		0,5	10
sub-totale c)	20		
d. Sesso del beneficiario			
d ₁ . Donna	20	1	20
d ₂ . Uomo		0,5	10
sub-totale d)	20		
TOTALE (a + b + c + d)	100		
(*)imprenditore agricolo che al momento della scadenza del presente bando non ha compiuto ancora i 40 anni di età e che dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla conduzione di un'azienda agricola e ricava almeno il 50% del proprio reddito da detta attività.			
(**) terreni agricoli da imboschire ubicati ad altezza superiore ai 600 metri			

18. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

La liquidazione degli aiuti (contributi e i premi annui) sarà effettuata dall'Ente pagatore A.G.E.A. con le modalità prescelte dal richiedente all'atto della domanda.

L'accertamento finale, disposto a cura del Dirigente del Settore periferico competente, deve concludersi entro un mese dalla data della richiesta di accertamento finale.

I Settori Foreste Decentrati (S.T.A.P.F.), acquisiti gli atti di accertamento finale e la certificazione antimafia, ricorrendone gli estremi, provvedono, previo provvedimento di liquidazione del Dirigente, alla compilazione degli elenchi di liquidazione dei beneficiari (su supporto informatico e cartaceo) e alla trasmissione al Settore Foreste, Caccia e Pesca.

Gli elenchi di liquidazione sono redatti e trasmessi al Settore Foreste, Caccia e Pesca in duplice copia, con allegato il provvedimento di liquidazione a firma del Dirigente.

Gli impianti realizzati devono essere gestiti secondo il piano di coltura e conservazione e/o piano di coltura, approvato dal funzionario accertatore in occasione dell'accertamento finale delle opere realizzate, pena la decadenza dall'aiuto e la perdita di qualsiasi diritto sui premi di manutenzione e di mancato reddito non ancora percepiti.

I pagamenti sono effettuati sulla base degli elenchi di liquidazione informatici e su carta, predisposti dai Settori decentrati (in triplice copia) ed inviati al Settore Foreste, Caccia e Pesca.

Gli elenchi su carta dovranno recare, così come previsto dalle vigenti procedure, la dicitura "Visto si liquidi", con timbro e firma del Dirigente del Settore decentrato.

Gli elenchi di liquidazione ai fini della liquidazione per le spese di impianto, sono predisposti a seguito di verifica sopralluogo, sul 100% delle domande per l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

18.1 Anticipazione

Entro 30 giorni dall'atto autorizzativo su richiesta della ditta può essere concessa un'anticipazione del 20% del contributo ammesso alle spese di imboschimento.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta inoltrata dalla ditta beneficiaria con dichiarazione dell'avvenuto inizio dei lavori e alla presentazione di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'AG.E.A. di importo pari alla somma concessa maggiorata almeno del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico dell'Organismo Pagatore e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia sarà pari al periodo di realizzazione dell'opera prorogabili di due ulteriori periodi di sei mesi in via automatica, fino allo svincolo disposto da AGEA previo nulla osta da parte del Settore competente per territorio.

Per quanto riguarda gli **istituti finanziari abilitati** al rilascio delle polizze fidejussorie essi devono essere esclusivamente imprese di assicurazioni autorizzate dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) all'esercizio del ramo cauzioni.

Le polizze fidejussorie dovranno essere corredate dalla conferma di validità **in originale o in copia conforme all'originale**.

La concessione dell'anticipazione è autorizzata dopo la verifica sopralluogo di inizio lavori. La polizza fidejussoria dovrà essere presentata conformemente allo schema fornito dall'Organismo Pagatore AG.E.A. (conforme all'**allegato 6**).

Nel caso dei Comuni o associazioni di Comuni può essere presentata una garanzia scritta dal Sindaco, con la quale si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

19. CONTROLLI E SANZIONI

19.1 CONTROLLI - Criteri generali e normativa di riferimento

I controlli amministrativi e quelli in loco, a cura degli STAPF competenti per territorio sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità con il:

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001;

- Documento VI-10535-99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999;

- Manuale delle procedure e dei controlli dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Aggiornamento marzo 2003)

- Reg. (CE) 2419/2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal Regolamento (CEE) 3508/92;

- Reg. (CE) 445/2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ;

- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga

I controlli sono effettuati nelle diverse fasi del procedimento. Essi prevedono controlli amministrativi e sopralluoghi sul posto.

Fase istruttoria

• Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata.

- Verifica sopralluogo su almeno il 10% delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento con le modalità previste dal Reg. n. 2419/2001, prima dell'emissione del decreto di concessione;
- Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione alle norme vigenti sull'autocertificazione.

Fase di controllo prima dei pagamenti

- Liquidazione anticipo: il controllo si effettua sul 100% delle richieste di anticipazione presentate entro i termini previsti con le modalità di cui al punto 18.1 Anticipazioni;
- Liquidazione saldo finale. La verifica sopralluogo si effettua sul 100% delle richieste di accertamento finale pervenute entro i termini previsti e comunque prima dell'erogazione del contributo;
- Liquidazione premio annuo per manutenzione e mancato reddito. Il campione dei beneficiari da verificare annualmente tramite sopralluogo verterà su almeno il 10% dei beneficiari con le modalità previste dal Reg. n. 2419/2001. Tali controlli saranno effettuati nel periodo in cui sono eseguite le operazioni colturali previste;

Fase di controllo successivo al pagamento (ex post)

- La verifica degli impegni assunti, si effettua annualmente mediante sopralluogo, su di un campione pari ad almeno il 5% dei pagamenti annuali effettuati con le modalità e criteri previsti dal Reg. n. 2419/2001.

Al termine di ogni controllo effettuato in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.

Per quanto concerne i controlli "superficie", si richiamano le disposizioni contemplate dagli articoli 31 e 32 del Reg. n. 2419/2001;

E' necessario che il personale addetto alla realizzazione di una fase non sia il medesimo impiegato nella realizzazione delle successive o precedenti fasi. In tal senso la check- list deve essere firmata da soggetti diversi incaricati di seguire le diverse fasi del controllo.

Qualora durante i controlli in campo siano rilevate delle inadempienze o irregolarità rispetto agli impegni sottoscritti, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione regionale, al beneficiario si applica la decadenza degli aiuti, secondo quanto previsto dal D.M. 494/98, dalla successiva circolare esplicativa del MIPAF n. 4373 del 4/10/2000 e dalla D.G.R. N. 6200 del 23/11/2001.

Tale decadenza può essere parziale o totale e comporta, l'obbligo a carico del beneficiario di restituire parzialmente o totalmente gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali.

La decadenza dal regime di aiuti è totale se la violazione degli impegni ha interessato oltre il 20% della superficie ammessa. Essa è parziale se la violazione ha interessato sino al 20% della superficie ammessa. Ferma restando la possibilità di configurare più gravi reati penali, nei casi in cui ne ricorrano gli estremi si applicano le sanzioni di cui alla legge 23.12.1986 n°898.

La decadenza totale viene inoltre pronunciata qualora il beneficiario o un suo rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

19.2 SANZIONI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni. In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a euro 51,65.

Inoltre si dovrà fare riferimento alla normativa in materia a livello comunitario con il Reg. CE 445/02, al D.M. delle Politiche Agricole e Forestali 4/12/2002 n. 6306.

20. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I beneficiari degli aiuti previsti dalla misura H del PSR della regione Campania hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni colturali gli impianti di arboricoltura da legno finanziati, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti, fino al termine del turno previsto dal piano di coltura sottoscritto dal beneficiario.

Gli impegni derivanti dall'ammissione ai benefici previsti dalla misura H vengono distinti in **essenziali** e **accessori**.

- sono **essenziali** gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della tipologia attuata. Il mancato rispetto comporta la decadenza totale dei benefici concessi, con l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali e alla mancata corresponsione dei premi futuri.

- sono **accessori** gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi della tipologia d'intervento. Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla tipologia d'intervento applicata, sulla quale si è verificata l'irregolarità. Tale decadenza si applica mediante penalità, determinate in valore percentuale che riducono il contributo effettivamente spettante al richiedente, così come rideterminato in base all'esito del controllo.

Di seguito viene definito l'elenco degli impegni che il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a rispettare:

1. Impegni essenziali

- Realizzare l'impianto conformemente a quanto prescritto nell'atto autorizzativo. Ogni variazione al progetto approvato dovrà essere autorizzata dagli STAPF competenti per territorio. L'impianto autorizzato dovrà essere realizzato nei tempi prescritti, fatte salve eventuali proroghe concesse non superiore a mesi tre mesi utili (agronomici), ed in conformità alla normativa vigente. La superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto esecutivo/definitivo (salvo varianti autorizzate).

- Conservare, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata e liquidata in fase di accertamento finale, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa. E' tollerata la riduzione di un massimo del 10% della superficie impiantata e liquidata. Tale impegno va verificato per tutta la durata dell'impegno. Non sono considerati tagli anticipati, gli sfolli e i diradamenti previsti dal piano di coltura approvato.

- Non effettuare altre colture (consociazioni) sulle superfici imboschite per tutta la durata dell'erogazione del mancato reddito. E' ammessa la coltivazione di limitatissime superfici ai fini esclusivamente per l'autoconsumo familiare non superiore al 2% della superficie liquidata.

- Non effettuare il pascolo nei primi 8 anni consecutivi all'impianto e comunque sino al primo intervento di diradamento;

- La cessione totale o parziale delle opere liquidate deve essere comunicata allo STAPF competente per territorio.

2. Impegni accessori

- Presentazione dell'autocertificazione di adempimento degli obblighi assunti entro il 30 agosto di ogni anno (con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale) conformemente all'**allegato 4** (Dichiarazione annuale).

- Presentazione della denuncia di intervento per l'esecuzione degli interventi che, sebbene non previsti nel piano di coltura approvato, risultano necessari ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti ed imboschimenti.

- **Eseguire annualmente le cure colturali previste nel piano di coltura.**

- Sostituzione fallanze. Entro il 31 marzo successivo alla morte delle piante si dovrà procedere a spese del beneficiario alla messa a dimora della piante. Le piante per i risarcimenti possono appartenere alla stessa specie di quelle messe a dimora oppure ad altre specie consociabili, più idonee alle condizioni pedoclimatiche della stazione previa comunicazione allo S.T.A.P.F. competente per territorio;

- Potatura di formazione e di allevamento, così come dettagliato nel piano di coltura approvato;

- Concimazioni nei primi anni di vita dell'impianto;

- Lavorazioni del terreno imboschito nei primi cinque anni, al fine di contenere l'effetto competitivo delle erbe infestanti. Esso viene eseguito mediante lavorazioni meccaniche del terreno, secondo quanto prescritto nel piano di coltura;

- Irrigazioni localizzate;

- Diradamenti e tagli di sfollo previsti: interessano soprattutto impianti a finalità produttiva con una densità superiore a quella di fine ciclo;

- Altri impegni: in questa categoria rientrano eventuali ulteriori impegni tecnici prescritti in sede di accertamento finale;

- Mantenimento delle opere accessorie finanziate.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori si applicano le disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998, nella successiva circolare esplicativa n. 4373 del 04/10/2000 e nella D.G.R n. 6200 del 23/11/2001.

21. DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di morte del beneficiario, gli obblighi da lui assunti sono trasmessi al/ai successore/i che, nel subentrare, si impegna/no a rispettare gli obblighi assunti dal de cuius con la sottoscrizione della richiesta degli aiuti.

In caso di cessione a qualsiasi titolo della proprietà o del legittimo possesso delle terre imboschite, il nuovo proprietario o possessore deve espressamente impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi sottoscritti dal precedente beneficiario.

Il subentrante comunica la variazione di cui innanzi, dimostrata con gli atti necessari (rogito notarile, ecc.), presentando nuova domanda di adesione, con finalità "cambio beneficiario", completo dei propri dati, al Settore Foreste Decentrato (S.T.A.P.F.) competente per territorio, entro 60 giorni dalla data del subentro.

I beneficiari sono tenuti a mantenere in buone condizioni gli impianti fino al termine del turno previsto dal piano di coltura sottoscritto dal beneficiario ed approvato in sede di accertamento finale.

Se per avversità atmosferiche, per fitopatie, per attacchi parassitari, incendi, etc. venissero a formarsi nell'arboreto vuoto di una certa entità (oltre il 10%) il beneficiario resta obbligato al reimpianto delle piante morte e/o deperite che, al fine di assicurare la necessaria uniformità e regolare densità di piante sull'intera superficie impiantata, il Settore Forestale decentrato, competente per territorio, prescriverà.

Il beneficiario è tenuto alla buona conservazione dell'imboschimento eseguendo le cure colturali previste nel piano di coltura.

Il beneficiario è tenuto a far accedere ed accompagnare, o far accompagnare da un suo delegato, gli Agenti ed il personale regionale incaricato dei controlli; egli indicherà, sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel progetto di imboschimento, nonché fornirà tutta la documentazione contabile amministrativa e le informazioni giudicate necessarie dal personale su indicato.

Qualora l'impianto realizzato venga distrutto da incendio sino al 40% delle piante, il beneficiario, qualora non provveda al loro reimpianto a proprie spese, decade, per l'area danneggiata, dalla concessione dei premi annuali di manutenzione e di mancato reddito non ancora maturati.

Qualora invece, a seguito di incendio, risulti distrutto oltre il 40% delle piante ed il beneficiario non provveda a proprie spese al ripristino totale, sono sospesi i premi annuali di mancato reddito e manutenzione relativi all'intera superficie rimboschita.

In caso di distruzione totale o parziale dell'impianto per incendio, il beneficiario è obbligato a darne tempestiva comunicazione (48 ore) allo STAPF competente per territorio.

Il taglio di utilizzazione può avvenire nel termine prescritto dal piano di coltura e conservazione e/o piano di coltura, salvo casi di forza maggiore che, su richiesta del beneficiario, dovranno essere verificati, ai fini di una espressa autorizzazione al taglio anticipato.

I contributi concessi in virtù della presente misura non sono cumulabili con quelli di altri regimi di aiuti comunitari, nazionali o regionali.

a) Specie arboree

SPECIE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Pinus nigra		X	X
Acer campestre	X	X	
Acer opalus			X
Acer pseudoplatanus			X
Alnus cordata	X	X	
Castanea sativa		X	X
Celtis australis	X	X	
Carpinus spp		X	X
Heucaliptus globosus	X		
Heucaliptus trabutii	X		
Heucaliptus iminalis	X	X	
Fraxinus excelsior		X	X
Fraxinus ornus	X	X	
Fraxinus oxyfilla	X	X	
Juglans regia	X	X	
Populus alba	X	X	
Populus nigra	X	X	X
Populus tremula	X	X	
Prunus avium	X	X	
Prunus mahaleb	X	X	X
Pyrus Pyrastrer	X	X	
Quercus pubescens	X	X	
Quercus ilex	X	X	
Quercus cerris		X	X
Quercus robur		X	X
Sorbus domestica	X	X	
Tilia cordata	X	X	
Ulmus spp	X	X	X
Cloni di pioppo	X	X	